



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SOCIO ECONOMICO - PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N. 334 DEL 20/12/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 96492 DEL 31/12/2009 E S.M.I., RILASCIATA ALLA DITTA VESCOVO ROMANO & C. S.N.C. SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IPPC IN VIA CERRETTA N. 30 - PALAZZOLO (VC)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle discipline in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante “Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59”, come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all’atto di presentazione dell’istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un’Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l’irricevibilità della domanda stessa;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce “*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “ – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

Vista la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l’articolo 2 “Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*” ;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97”;

Visto il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”, entrato in vigore in data 01/10/2011;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell’allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita “**installazione**” l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “**gestore**” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la Ditta Vescovo Romano & C. s.n.c. (di seguito Gestore) è stata autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) n. 96492 del 31/12/2009 per lo svolgimento, presso l'installazione di Via Cerretta, n. 30 – 13040 Palazzolo Vercellese (VC), delle attività di cui al codice IPPC: **5.1**: “*Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/Cee e nella direttiva 75/439/Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno*”;
- con provvedimento n. 63402 del 04/09/2009 è stato aggiornato il provvedimento di A.I.A. per modifica non sostanziale per lo stoccaggio provvisorio, fino al 31/12/2012, di rifiuti solidi urbani nei periodi di fermata per manutenzione ordinaria dell'impianto di termovalorizzazione di Vercelli (attività di deposito preliminare e/o messa in riserva come definite ai punti D15 e/o R13 rispettivamente degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006), sui seguenti codici CER: 200301 – rifiuti urbani non differenziati; 200302 – rifiuti dei mercati; 200303 – rifiuti della pulizia delle strade;
- con provvedimento n. 436 del 18/02/2013 è stato aggiornato per modifica sostanziale il provvedimento di A.I.A. relativamente al progetto “*Ampliamento delle quantità di rifiuto trattate all'interno dello stabilimento localizzato in Via Cerretta n. 30 di Palazzolo Vercellese (VC)*” (contenente anche una relazione per la variante del Piano Regolatore Comunale ai fini della realizzazione di un'area parcheggio a servizio dell'attività produttiva) per:
 - aumento del quantitativo di rifiuti ritirati da 70.000 ton/anno a 110.000 ton/anno mantenendo invariata la capacità massima di stoccaggio potenziale dello stabilimento, pari a 5.000 t;
 - di realizzazione di un'area parcheggio a servizio dell'attività produttiva con contestuale variante del Piano Regolatore Comunale;
 - di modifica del layout dello stabilimento relativamente alle aree di stoccaggio dei rifiuti.
- con provvedimento n. 521 del 05/04/2016 è stato aggiornato il provvedimento di A.I.A. per modifica non sostanziale di alcune operazioni di trattamento su alcuni rifiuti e di alcune aree di stoccaggio, e per adeguamento ai disposti del D. Lgs. 46/2014;

VISTI

- **la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal Gestore in data 23/07/2018** (n. prot. di ricevimento 18296) per l'introduzione di nuovi codici CER e aumento delle quantità di rifiuti in stoccaggio e ritirati annualmente;
- la nota della Provincia di Vercelli n. prot. 19729 del 07/08/2018 trasmessa al Gestore, al Comune di Palazzolo, e ad ARPA, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della sostanzialità della modifica in questione e di convocazione di tavolo

tecnico per il giorno 11/09/2018, in esito al quale è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni e chiarimenti;

ACQUISITI in data 27/09/2018 (n. prot. di ricevimento 23668) i chiarimenti e le integrazioni forniti dal Gestore, e valutati in sede di tavolo tecnico durante la riunione del 15/10/2018;

DATO ATTO CHE sulla scorta degli esiti del tavolo tecnico del 15/10/2018, trasmessi con nota n. 25665 del 18/10/2018, la Provincia aveva ritenuto non sostanziali le modifiche comunicate, fermo restando l'aggiornamento delle garanzie finanziarie;

RILEVATO che la Ditta ha consegnato in data 07/12/2018 (n. prot. di ricevimento 30483) la Polizza n. 2010/50/2107005 Appendice di aumento n. 6 relativa all'A.I.A. n. 96492 del 31/12/2009 e ss.mm.ii.

RITENUTO di procedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale, come specificato con nota n. 25665 del 18/10/2018, con l'inserimento delle seguenti modifiche e prescrizioni:

- modifica alla prescrizione n. 17 come segue: L'impianto è autorizzato a trattare le tipologie di rifiuti aventi i codici CER elencati in tabella "A2":
 - per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti in ingresso all'impianto pari a **110.000 t** nel rispetto dei quantitativi riportati nella tabella A2;
 - per una capacità potenziale massima totale di stoccaggio istantaneo dello stabilimento pari a **5.000 t** di rifiuti;
 - per una capacità effettiva massima di stoccaggio istantaneo pari a **2.343,740 t** di rifiuti non pericolosi e **288 t** di rifiuti pericolosi nel rispetto dei quantitativi riportati nella tabella A2;
 - per capacità effettiva massima di stoccaggio istantaneo ed operazioni prevalenti effettuati su ogni codice CER o su tipologie omogenee di codici CER come indicato in tabella A2.
- aggiornamento della tabella "A2" allegato A dell'A.I.A.;
- aggiornamento allegato B con l'allegato B trasmesso dal Gestore in allegato all'istanza di modifica non sostanziale;
- l'attuazione delle condizioni concordate con il Comune di Palazzolo di cui al verbale della riunione svolta in data 23/10/2015, allegato alle integrazioni del 27/09/2018 (n. prot. di ricevimento 23668).

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, Servizi Rifiuti, A.I.A., Emissioni in atmosfera e Bonifiche, Dott.ssa Elena Zarantonello, ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C.;

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. 96492 del 31/12/2009 e ss.mm.ii., al fine di recepire le modifiche non sostanziali comunicate;

RILEVATO che:

- il Gestore ha pagato in data 03/08/2017 **Euro 240,00 di spese istruttorie** per l'aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale;
- come da richiesta della Provincia con nota n. 30592 del 10/12/2018, il Gestore ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo, prevista dall'art. 4, co.1 quater del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. in misura forfetaria, con l'acquisto di una marca da bollo da **Euro 16,00 n. identificato seriale 01170018323601**, per cui il Gestore ha dichiarato in autocertificazione che non sarà utilizzata per nessun altro adempimento (art. 3 del DM 10/11/2011);

RICHIAMATA la D.G.R. del 12 giugno 2000, n. 20 – 192 che definisce i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia”

AUTORIZZA

l'aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **dell'A.I.A. n. 96492 del 31/12/2009 e s.m.i.** rilasciata al Gestore **Vescovo Romano & C. s.n.c.** (sede legale: Via Cerretta, n. 30 – 13040 Palazzolo V.se (VC)), per l'installazione di Palazzolo (VC) in Via Cerretta n. 30, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio delle seguenti attività:

- **attività codice IPPC 5.5:** “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (...) prima di una delle attività di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (...)”;
- attività di deposito preliminare e messa in riserva, previste dai punti D15 dell'allegato B e R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06, le operazioni R3, R4, R5 ed R12, nonché l'attività di trattamento, messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso;

DISPONE

- **che** gli Allegati A e B al presente provvedimento sostituiscano integralmente gli allegati A e B dell'A.I.A. n. 96492 del 31/12/2009, come aggiornata con provvedimenti n. 63402 del 04/09/2009, n. 436 del 18/02/2013 e n. 521 del 05/04/2016;
- **Di prendere atto**, con accettazione, della garanzia fideiussoria costituita dall'appendice di aumento n. 6 alla polizza n. 2010/50/20107005, emessa in data 03/12/2018 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale e direzione generale in Torino, Via Corte d'Appello 11. Con l'appendice si dà e si prende atto che il valore della cauzione, con decorrenza dal 03/12/2018, viene aumentato da € 250,153,00 ad € 262,502,00:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Numero Polizza: 2010/50/20107005• Appendice: 6• Importo garantito: € 262,502,00• Durata polizza: 30/12/2022• Efficacia polizza: 30/12/2023 (ulteriori dodici mesi come previsto da art. 1 CGA) |
|--|

- **di fare salva** in ogni altra parte l'A.I.A. n. 96492 del 31/12/2009 e ss.mm.ii. ove non in contrasto con il presente provvedimento;

- **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- **che** il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza all'ARPA Piemonte Dipartimento Nord Est, all'ASL "AL", al Comune di Palazzolo e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- **che** il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto insieme all'A.I.A. n. 96492 del 31/12/2009 e ss.mm.ii.;
- **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

-entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR :

-entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Redattore Istruttore Direttivo Dott. Ing. Valentina Bonato
Funzionario P.O. dott.sa Elena Zarantonello

Vercelli, li 20/12/2018

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO A:

A1. CONDIZIONI GENERALI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: Vescovo Romano & C. s.n.c.

Sede legale: Via Cerretta, n. 30 – 13040 Palazzolo V.se (VC)

C.F. 00529300022 - P. IVA 00529300022

COD. ISTAT 37.20.2; 51.57.2; 60.24; 90.02

CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: Classe I, sez. B punto 100 (D.M. 05/09/1994).

UBICAZIONE IMPIANTI

Stabilimento di Via Cerretta, n. 30 – 13040 Palazzolo V.se (VC)

Fg. n. 3, mapp. 350 e 351 del N.C.T. del Comune di Palazzolo V.se (VC)

CODICE IMPIANTO: 2090-2

CODICE NOSE-P: 105.14

CODICE NACE: 38

CODICE IPPC: 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (...) prima di una delle attività di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (...)”

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

- attività di deposito preliminare e messa in riserva, previste dai punti D15 dell'allegato B e R13 dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- operazioni R3, R4 ed R5 dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- attività di trattamento, messa in sicurezza e demolizione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso;

CAPACITÀ PRODUTTIVA NOMINALE:

TABELLA “A1”(*)		
ATTIVITÀ IPPC e NON IPPC		
	Quantità di rifiuti in ingresso all'impianto [t/a]	Capacità potenziale massima di stoccaggio [t o m ³] (**)
Rifiuti non pericolosi	110.000	5.000 t
Rifiuti pericolosi		

(*) per le tipologie di rifiuti riportati nella tabella A2, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto delle capacità/quantità massime ivi riportate

(**) Capacità effettiva massima di stoccaggio istantaneo pari a 2.244,240 t di rifiuti non pericolosi e 268 t di rifiuti pericolosi come riportati in tabella A2

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di A.I.A. e all'istanza di Modifica Sostanziale dell'A.I.A..



A.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

17. L'impianto è autorizzato a trattare le tipologie di rifiuti aventi i codici CER elencati in tabella "A2":
- per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti in ingresso all'impianto pari a **110.000 t** nel rispetto dei quantitativi riportati nella tabella A2;
 - per una capacità potenziale massima totale di stoccaggio istantaneo dello stabilimento pari a **5.000 t** di rifiuti;
 - per una capacità effettiva massima di stoccaggio istantaneo pari a **2.343,740 t** di rifiuti non pericolosi e **288 t** di rifiuti pericolosi nel rispetto dei quantitativi riportati nella tabella A2;
 - per capacità effettiva massima di stoccaggio istantaneo ed operazioni prevalenti effettuati su ogni codice CER o su tipologie omogenee di codici CER come indicato in tabella A2.
18. Si riporta in allegato B la planimetria dello stabilimento, con l'indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.
19. L'elenco di codici CER riportato in Tabella "A2" è comprensivo sia dei rifiuti in ingresso all'impianto sia dei rifiuti prodotti in prima persona, in quanto la Ditta dichiara che una gestione di tali rifiuti con il deposito temporaneo non sarebbe economicamente e tecnicamente fattibile.
20. I codici CER relativi ai rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta non inseriti in autorizzazione (Tabella A2), dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo (art. 183 lettera bb. Del D.Lgs 152/06) in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati.

TABELLA "A2"					
CODICE CER	Descrizione	Quantità annua ritirata [t/a] ¹	Capacità massima di stoccaggio [t]	Area di stoccaggio	Operazione prevalente
RIFIUTI NON PERICOLOSI					
02 01 10	rifiuti metallici	0,100	75,000	1	R13/R4
10 02 10	scaglie di laminazione	1,000		1	R13/R4
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	10,000		1	R13
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	1,000		1	R13
15 01 04	imballaggi metallici	80,000		1	R13/R4
16 01 17	metalli ferrosi	25,000		1	R13/R4
17 04 05	ferro e acciaio	1.200,000		1	R13/R4
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	0,500		1	R13/R4 R13/R4
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	0,500		1	R13/R4
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	0,500		5	R13
19 12 02	metalli ferrosi	100,000		1	R13/R4
20 01 40	metallo	1.000,000		1	R13/R4
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la	400,000		8,000	30

¹ la quantità ivi indicata rappresenta un dato previsionale, nel rispetto del quantitativo massimo totale annuo autorizzato di rifiuti in ingresso all'impianto



TABELLA "A2"					
CODICE CER	Descrizione	Quantità annua ritirata [t/a] ¹	Capacità massima di stoccaggio [t]	Area di stoccaggio	Operazione prevalente
	trasformazione				
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	200,000		30	R13
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	12.000,000	250,000	3	R3- R13
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	0,050	0,050	20	D15
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	4,000	0,500	2	R13
04 02 09	rifiuti da materiali compositi	650,000	8,000	2	R13
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	100,000	2,000	2	D15
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	200,000	4,000	4	R13
10 01 02	ceneri leggere di carbone	0,500	0,500		D15
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	0,500	0,500		D15
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	500,000	20,000		R13
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	1,000		5	R13
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	1,000		5	R13
16 01 18	metalli non ferrosi	0,050		5	R13
17 04 01	rame, bronzo, ottone	2,000		5	R13
17 04 02	alluminio	1,000	2,000	5	R13/R4
17 04 03	piombo	0,500		5	R13
17 04 04	zinco	0,100		5	R13
17 04 06	stagno	0,100		5	R13
17 04 07	metalli misti	10,000		1	R13
19 12 03	metalli non ferrosi	20,000		5	R13
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	30,000		8	R13
16 01 19	plastica	25,000		8-19	R13
17 02 03	plastica	50,000	28,000	8-19	R13
19 12 04	plastica e gomma	400,000		8	R13
20 01 39	plastica	150,000		8-19	R13
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	33.000,000		7	R13/R3
19 12 01	carta e cartone	2.000,000	1.000,000	7	R13
20 01 01	carta e cartone	17.000,000		7	R13/R3
15 01 02	imballaggi in plastica	4.000,000	80,000	8-19	R3- R13
15 01 03	imballaggi in legno	3.000,000		9	R13
17 02 01	legno	20,000	55,000	9	R13
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1.500,000		9	R13
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	10,000	0,500	2	R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti	8.500,000	350,000	2	R13/R3
15 01 07	imballaggi in vetro	5.000,000	100,000	10	R13/R5
16 01 20	vetro	3,000		10	R13/R5
17 02 02	vetro	50,000		10	R13/R5
19 12 05	vetro	15,000		10	R13/R5



TABELLA "A2"					
CODICE CER	Descrizione	Quantità annua ritirata [t/a] ¹	Capacità massima di stoccaggio [t]	Area di stoccaggio	Operazione prevalente
20 01 02	vetro	65,000		10	R13/R5
15 01 09	imballaggi in materia tessile	3,000	10,000	2	D15
19 12 08	prodotti tessili	500,000		2	D15
20 01 10	abbigliamento	3,000		2	D15
20 01 11	prodotti tessili	10,000		2	D15
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	110,000	5,000	2	D15
16 01 03	pneumatici fuori uso	1.200,000	36,000	4	R13
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	1.000,000	10,000	1	R13
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	0,050	0,050	11	R13
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	0,050	0,050	6-31	R13
16 01 16	serbatoi per gas liquido	0,050	0,010	20	D15
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	0,050	0,010	11	R13
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	1,000	0,050	2	R13/D15
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	150,000	10,000	12	R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	30,000	3,500	12*	R13
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	0,050	0,010	20	R13
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	0,050	0,010	20	R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	10,000	1,000	5	R13
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	300,000	12,000	2	D15
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	100,000	5,000	2	R13/D15
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	0,500	0,500		R13
19 10 04	fluff- frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	2,000	0,500	2	R13/D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	30,000	0,500	9	R13
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	3.000,000	60,000	15	R13/D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	25,000	3,000	16	D15
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	22,000	3,000	13	R13
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 , 20	800,000	22,000	12	R13



TABELLA "A2"					
CODICE CER	Descrizione	Quantità annua ritirata [t/a] ¹	Capacità massima di stoccaggio [t]	Area di stoccaggio	Operazione prevalente
	01 23 e 20 01 35*				
20 02 01	rifiuti biodegradabili	1.500,000	18,000	17	R13
20 03 07	rifiuti ingombranti	1.000,000	60,000	18	R3 -R4-R5 R12-R13
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	100	15	2	R12- R13/D15
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	50	4	34	R13/D15
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	3	0,5	12*	R12- R13/D15
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	600	10	2	R12-R13/D15
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	100	10	2	R12-R13/D15
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	200	60	18	R12- R13/D15
TOTALE NON PERICOLOSI		102.177,200	2.343,740		

¹ la quantità ivi indicata rappresenta un dato previsionale, nel rispetto del quantitativo massimo totale annuo autorizzato di rifiuti in ingresso all'impianto

TABELLA "A2" RIFIUTI PERICOLOSI					
CODICE CER	Descrizione	Quantità annua ritirata [t/a] ²	Capacità massima di stoccaggio [t]	Area di stoccaggio	Operazione prevalente
13 01 05*	emulsioni non clorurate	15,000	2,000	6	R13
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	5,000	1,200	6	R13
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	0,050		6	R13
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	0,050		6	R13
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	0,050		6	R13
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	0,050		6	R13
08 03 19*	oli dispersi	0,050	3,400	6	R13
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	50,000		6-31	R13
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	0,050		6	R13
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	0,050		6	R13
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	0,050		6	R13

² la quantità ivi indicata rappresenta un dato previsionale, nel rispetto del quantitativo massimo totale annuo autorizzato di rifiuti in ingresso all'impianto



TABELLA "A2" RIFIUTI PERICOLOSI					
CODICE CER	Descrizione	Quantità annua ritirata [t/a] ²	Capacità massima di stoccaggio [t]	Area di stoccaggio	Operazione prevalente
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	0,050		6	R13
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	100,000	1,200	29	D15
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti contaminati da sostanze pericolose	350,000	10,000	28	R13
16 01 04*	veicoli fuori uso	1.000,000	10,000	24	R13/D15
16 01 07*	filtri dell'olio	5,500	0,200	6-31	R13
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	0,050	0,050	11	D15
16 01 09*	componenti contenenti PCB	0,050	0,050	11	D15
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	0,050	0,050	11	D15
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	0,050	0,050	14	D15
16 01 13*	liquidi per freni	0,050	0,050	6	R13
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	0,050	0,050	6	R13
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	0,050	0,050	11	R13
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	0,050	0,050	12*	D15
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	5,000	13,000	12	R13
20 01 21 *	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	50,000		27	R13
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	350,000		12	R13
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	250,000	15,000	12*	R13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	0,500	0,100	11	R13
16 06 01*	batterie al piombo	40,000	10,000	13	R13
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	0,050	0,050	6	R13
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione [3] pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	0,050	0,050	21	D15
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	0,050	0,050	21	D15
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	0,050	0,050	21	D15
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	1,000	0,100	22	R13
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	1,000		22	R13/D15
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	1,000		22	R13/D15
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	0,100	0,100	22	R13
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	0,100	0,100	21	R13



TABELLA "A2" RIFIUTI PERICOLOSI					
CODICE CER	Descrizione	Quantità annua ritirata [t/a] ²	Capacità massima di stoccaggio [t]	Area di stoccaggio	Operazione prevalente
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	200,000	8,000	14/1	D15
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	300,000	170,000	14	D15
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	6.000,000		14	D15
19 10 03*	fluff- frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	5,000	0,500	23	D15
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1,000	0,500	13	R13
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	800,000	22,000	12	R13
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	50	4	34	R13/D15
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.	10	1	11	R12-R13/D15
16 03 03*	* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	50	5	32	R12-R13/D15
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	50	5	33	R12-R13/D15
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	10	1	11	R12-R13/D15
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	100	4	34	R13/D15
TOTALE PERICOLOSI		9.801,250	288,000		

² la quantità ivi indicata rappresenta un dato previsionale, nel rispetto del quantitativo massimo totale annuo autorizzato di rifiuti in ingresso all'impianto

1) PRESCRIZIONI GENERALI

21. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
22. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato dovrà essere cintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri, e l'accesso impedito fatta eccezione per gli addetti ai lavori e gli organi di controllo.
23. L'area parcheggio antistante lo stabilimento non deve essere utilizzata per attività diverse dalla semplice sosta di autoveicoli.
24. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
25. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
 - senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;



26. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
27. Secondo quanto previsto dal punto 17) della Sezione 2 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. 436-11546 del 29.7.1997, è ammesso il conferimento presso il centro di stoccaggio di rifiuti assimilabili agli urbani di provenienza extra regionale solo qualora venga garantito il recupero di almeno il 60% del rifiuto in entrata.
28. Presso l'impianto dovrà essere tenuto, secondo i criteri di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., il registro di carico e scarico dei rifiuti.
29. Al fine di documentare gli obbiettivi di recupero fissati, nel caso di conferimento di rifiuti extraregionali, è fatto obbligo di tenere presso l'impianto DUE distinti registri di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. sui quali dovranno essere annotate separatamente le movimentazioni di rifiuti extraregionali e di quelli regionali.
30. E' fatto divieto, secondo le disposizioni di cui all' art. 14 della L.R. 24/02, di conferire rifiuti di qualunque tipologia di provenienza extraregionale non più riutilizzabili presso le strutture di servizio, discariche di prima categoria ed impianti tecnologici operanti o individuati sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al Capo III della stessa L.R. 24/02.
31. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il trattamento, il deposito ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i..
32. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
33. Ai fini della classificazione come rifiuti cessati ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti alle attività di recupero autorizzate [R3-R4-R5] devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Fino all'emanazione degli specifici decreti previsti dal comma 3 dell'art. 184-ter, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. La Ditta dovrà pertanto effettuare opportune verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto e sui rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) prodotte attraverso il recupero di tali rifiuti, per verificare il rispetto delle caratteristiche previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.. Per i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio leghe di alluminio e rottami di vetro si applicano le prescrizioni da 95 a 102.
34. I materiali risultanti dalle operazioni R3 – R4 – R5 (rifiuti cessati), aventi caratteristiche previste dalle norme tecniche di cui 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto avviabili al riutilizzo, non possono essere stoccati nell'impianto per un periodo superiore ai 180 giorni. Tale periodo è eventualmente prorogabile, su richiesta del soggetto autorizzato, sulla base di documentate difficoltà di conferimento. I materiali risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti, aventi le caratteristiche di “rifiuto cessato”, dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, in aree dedicate e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
35. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale “rifiuto cessato”, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, viene stoccato presso le aree dedicate e in cui viene ceduto a terzi.
36. Tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, degli End of Waste o rifiuti cessati (ex MPS) e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere



- ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.
37. I rifiuti in ingresso allo stabilimento nonché i rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive (non gestiti con il regime del deposito temporaneo - prescrizione 19) devono essere avviati alle operazioni di effettivo recupero/smaltimento entro un anno dalla presa in carico.
 38. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).
 39. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.
 40. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da generare pericolo per le strutture e per gli addetti.
 41. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
 42. Il materiale polverulento dovrà essere stoccato e movimentato evitandone l'esposizione all'azione del vento ed impedendone in tal modo l'aerodispersione.
 43. Le derrate alimentari scadute ed in generale tutti i rifiuti putrescibili dovranno essere regolarmente smaltiti. La loro permanenza in impianto non dovrà superare i 3 giorni e comunque dovrà essere rapportata alle condizioni d'arrivo dei rifiuti, in modo da evitare la formazione di esalazioni ed odori molesti.
 44. Lo stoccaggio dei pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "Aedes - specie albopictus" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione.
 45. Nell'area soggetta a rispetto ferroviario, vista la nota del Comune di Palazzolo n. 3449 del 14/12/2015 di trasmissione del verbale dell'incontro del 14/12/2015, è concesso il perdurare dello stoccaggio in essere, nelle modalità già note e senza ulteriori incrementi, senza ulteriori convenzioni e senza quindi che il Gestore sia più vincolato al ripristino dello stato dei luoghi con realizzazione di area a verde di prossimità a patto che il Gestore realizzi, entro un anno dal ricevimento del verbale comunale, una effettiva cortina alberata di mitigazione e protezione visiva in lato ovest rispetto allo stabilimento su aree nel frattempo acquisite e che la qualità arborea più adeguata venga concordata con l'Ente Parco del Po e dell'Orba ed eseguita secondo indicazioni da esso ottenute.
 46. L'acqua recuperata dalla sezione bonifica degli autoveicoli, tramite impianto di trattamento, potrà essere rimessa in circolo unicamente in un impianto dedicato ad usi produttivi, nettamente separato dalla rete dell'acqua ad uso potabile. Su tutti i punti di presa del citato impianto dovrà essere posizionato un cartello inamovibile riportante la dicitura "ACQUA NON POTABILE".



47. Dovrà essere garantita la disponibilità di acqua potabile ai dipendenti della ditta. In assenza di allacciamento al pubblico acquedotto, l'eventuale uso a fini potabili dell'acqua del pozzo privato della ditta potrà essere consentito solo dopo verifica ed attestazione dei requisiti di potabilità dell'acqua da parte del Servizio d'Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL "AL". In mancanza di tali requisiti, è previsto l'utilizzo di acqua potabile o minerale confezionata. Contestualmente, su tutti i rubinetti presenti nell'area della ditta, collegati al citato pozzo, dovrà essere posizionato un cartello inamovibile riportante la dicitura "ACQUA NON POTABILE";
48. L'analisi dell'acqua di falda, da effettuarsi presso un laboratorio accreditato SINAL, deve essere ripetuta, a cura della Ditta, una volta l'anno. I risultati di tali analisi vanno trasmessi all'Amministrazione Provinciale di Vercelli ed al Dipartimento provinciale ARPA di Vercelli entro il **31 maggio** di ogni anno.
49. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
50. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
51. Entro il **15 gennaio** di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

2) PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI:

A) Macchinari, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché Rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.

Veicoli a motore, ecc. (D.Lgs 209/2003)

52. Deve essere rispettato il comma 2-bis art. 7 D.Lgs 209/2003 che recita: "(...) *i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.*"
53. Le carcasse di veicoli a motore dovranno essere collocate in posizione di marcia, non accatastate e dovranno essere **obbligatoriamente bonificate**, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto e comunque prima di essere avviate alla cernita o cedute ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrorefrigeranti) e dalle batterie. Le carcasse non possono permanere nel centro di stoccaggio per oltre 180 giorni dal loro conferimento. Trascorso tale termine devono essere avviate allo smaltimento o al recupero. I restanti rifiuti, provenienti da terzi o originati dall'attività autorizzata, non potranno permanere presso il sito di stoccaggio per un periodo superiore a 12 mesi.
54. In aggiunta al registro di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs 152/06, presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16.10.1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3.11.1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.
55. Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli



accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate.

56. Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati. In ogni caso gli scarichi dovranno rispettare i limiti tabellari previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.
57. L'ammasso dei veicoli e delle carcasse non deve superare l'altezza della recinzione per tutto il perimetro dell'impianto.
58. L'eventuale sovrapposizione di tre veicoli messi in sicurezza, potrà essere consentita previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
59. Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
60. Qualora presso l'impianto autorizzato vengano conferiti rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC, **DEVE** essere predisposto apposito impianto che provveda allo svuotamento del circuito refrigerante, compreso il compressore, dai fluidi ed alla loro immissione in idonei contenitori, evitando ogni dispersione in atmosfera. I fluidi refrigeranti prelevati dovranno essere smaltiti, recuperati o riciclati solo presso impianti espressamente autorizzati a tale attività.
61. Il tempo di permanenza delle batterie in deposito non deve superare i 90 giorni.
62. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico - meccanica tali da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.
63. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.
64. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento.

Oli

65. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.
66. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97% del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.
67. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
68. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 95 del 27.01.1992 e s.m.i.
69. Per lo stoccaggio degli oli esausti in quantità superiori ai 500 litri, potrà essere adottata quale linea guida il D.M. 16/5/1996 n. 392.
70. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Rifiuti contenenti PCB e pile/accumulatori



71. Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11.10.2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004.
72. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 e smi.

B) Rifiuti speciali costituiti da lastre e manufatti in cemento amianto o materiali comunemente chiamati "ETERNIT" con CER 170601* e 170605*

73. Devono essere rispettate integralmente le prescrizioni tecniche inerenti la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di cui al DM 248/2004.
74. Ogni partita di rifiuto dovrà essere identificata apponendo sui contenitori od imballaggi un'etichetta inamovibile o scritta indelebile con l'indicazione della provenienza del rifiuto nonché il numero progressivo riportato sul registro di carico e scarico.
75. Il rifiuto dovrà essere stoccato in doppio imballo con film plastico di spessore non inferiore a 0,2 mm, adeguatamente sigillato mediante termosaldatura o nastro adesivo, e depositato su bancali al fine di permetterne la movimentazione o, in alternativa, depositato all'interno di Big-Bags aventi almeno 2 camicie interne di spessore non inferiore a 0,2 mm. adeguatamente chiusi.
76. L'area di stoccaggio dovrà essere pavimentata in cemento e coperta, nonché distinta e delimitata dalle altre zone diversamente utilizzate. La natura dei rifiuti in deposito dovrà essere segnalata mediante apposizione di cartelli.
77. Le operazioni di movimentazione dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare danneggiamenti ai contenitori di stoccaggio. In caso di lesionamento degli stessi il danno dovrà essere immediatamente riparato con ogni cura al fine di evitare l'esposizione del contenuto.
78. La destinazione finale dei rifiuti dovrà essere presso un soggetto regolarmente autorizzato.

C) Rifiuti speciali costituiti da farmaci scaduti.

79. I farmaci scaduti potranno essere stoccati solo se confezionati in contenitori dai quali risulti chiaramente l'Ente (A.S.L., Comune o Consorzio con relativo bacino di utenza) di provenienza e la data di ritiro presso l'impianto.
80. I farmaci dovranno essere depositati in idoneo locale chiuso con serratura ed il cui accesso dovrà essere consentito al solo personale della Ditta.
81. L'area di stoccaggio dovrà essere pavimentata.
82. Qualora vengano ritirati farmaci allo stato liquido è fatto obbligo di impermeabilizzare la pavimentazione e di dotarla di canalette e di pozzetti, anch'essi impermeabilizzati, per la raccolta di eventuali sostanze sversate.
83. E' fatto divieto assoluto di ritirare farmaci di provenienza diversa da quella sopra indicata (Comuni, Consorzi o A.S.L.).
84. Il tempo di permanenza presso il deposito non deve mai superare i 90 giorni.
85. Il quantitativo massimo dei farmaci scaduti in stoccaggio non deve mai superare i 30 mc.

D) Ceneri.

86. L'esercizio dell'attività relativa alle operazioni di carico/scarico e cernita delle ceneri (CER 100102, 100103 e 100117) è subordinata alla presentazione di un piano di lavoro che presenti i necessari accorgimenti, od eventualmente alla presentazione di un progetto per la realizzazione di opere tendenti a risolvere in maniera idonea i problemi derivanti dal possibile dilavamento



delle polveri e dal trasporto eolico delle stesse. Tale documentazione dovrà essere approvata dalla Provincia di Vercelli.

E) RAEE (prescrizioni stabilite dalla Circolare prot. n. 1565 del 23.01.2006 – D. Lgs. 151/05).

87. Deve essere rispettato quanto disposto dall'Allegato 2 e 3 del D. Lgs. 151/2005.
88. Nelle piattaforme di trattamento i RAEE devono essere consegnati interi.
89. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare i liquidi, qualora presenti, in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
90. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
91. La gestione dei RAEE in ingresso all'impianto deve avvenire con tutte le cautele evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema di ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la possibile rottura di elettrodomestici fuori uso o di parti di essi contenenti inquinanti.
92. Nel caso che i RAEE giungano in impianto già rotti, la Ditta deve provvedere a tenere separati questi ultimi (stoccandoli in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura) da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione verticale e in zone protette da eventuali urti accidentali), provvedendo poi a conferirli ad impianti attrezzati per la loro "messa in sicurezza".
93. La Ditta deve provvedere a separare i componenti elettronici (schede, microchip, ecc..) presenti in talune tipologie di RAEE da essa trattati, prima dell'avvio alla frantumazione e riduzione volumetrica del rifiuto che li contiene, avendo cura di raccogliere tali componenti in appositi contenitori e successivamente conferirli a impianti autorizzati a trattare tali tipologie di rifiuti.
94. La prescrizione di cui al punto 59 è relativa anche ai rifiuti aventi CER 160211* e 200123* (FRIGORIFERI).

F) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO, INCLUSI I ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO, sottoposti ad attività R4.

95. Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R3 ed R4 costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011.
96. La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti dei Regolamenti UE 333/2011.
97. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R3 ed R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio delle ex MPS a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, in apposite aree dedicate e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal Gestore.



98. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'“end of waste”, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

G) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI VETRO SOTTOPOSTI ad attività R5

99. A partire dall'11 giugno 2013, ai fini della classificazione come End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti costituiti da rottami di vetro sottoposti ad attività R5, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento 1179/2012/CE.
100. Ove la Ditta intenda conformarsi al Regolamento 1179/2012/CE dovrà trasmettere a Provincia e Arpa il documento di accertamento di idoneità del sistema di qualità rilasciato dall'organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall'art. 5 del Regolamento 1179/2012. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di recupero R5 possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio delle ex MPS a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 2 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati in apposite aree dedicate e dovranno essere avviati all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
101. A partire dall'11 giugno 2013, ove la Ditta non si sia adeguata al Regolamento 1179/2012/CE, i materiali ottenuti dalle lavorazioni in impianto [operazione di recupero codificata come R5] sui rifiuti costituiti da rottami di vetro manterranno la qualifica di rifiuti e non potranno essere classificati come rifiuti cessati - End of Waste - ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Essi dovranno pertanto essere conferiti per la successiva fase di recupero/riciclo a soggetto autorizzato al loro trattamento.
102. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'“end of waste”, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

103. Nell'esercizio dell'attività dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la generazione di polveri ed odori molesti, nonché la produzione di vapori.



A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A3"	STABILIMENTO VESCOVO ROMANO & C. s.n.c. Via Cerretta n. 30 – Palazzolo V.se (VC)	CODICE IPPC: 5.1	CODICE IMPIANTO: 2090-2	
ATTIVITA' IPPC n° 1;				
N° P.to di scarico	Tipologia acque	Portata media di scarico [m ³ /h]	Corpo recettore	Impianto Trattamento
S1	<ul style="list-style-type: none"> scarico acque reflue domestiche acque provenienti dalla copertura degli uffici 	0,16	Cavo Madonna	Acque nere in fossa Imhoff e acque grigie in disoleatore
S3	<ul style="list-style-type: none"> scarico acque reflue domestiche acque di dilavamento della zona "area arrivo materiale da cernita" e zona "automezzi pesanti in sosta" 	0,16	Cavo Madonna	Acque nere in fossa Imhoff e disoleatore
S2	<ul style="list-style-type: none"> acque di dilavamento di superfici scolanti 	0,20	Cavo Madonna	Pozzetto disoleatore
S4	<ul style="list-style-type: none"> acque di gronda capannoni 	0,20	Cavo Madonna	---
S5, S6	<ul style="list-style-type: none"> acque di gronda capannoni 	---	Le condutture dei due punti di allontanamento si congiungono allo scarico S7	
S7	<ul style="list-style-type: none"> acque meteoriche 	1	Fossato che confluisce nel Cavo Madonna	Impianto prima pioggia
S8	<ul style="list-style-type: none"> acque meteoriche area parcheggio 	---	Cavo Gavanna	Impianto prima pioggia

Riferimento Planimetria rete degli scarichi idrici e della rete di raccolta acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio – Tavola U – Marzo 2012 (istanza di modifica sostanziale dell'A.I.A.).

Le acque reflue prodotte nell'insediamento di cui ai punti di scarico S1 ed S3, sono classificate come domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SCARICHI S1 e S3:

104. Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo è assimilabile a scarico civile.
105. Devono essere rispettati i criteri di accettabilità allo scarico di cui all'allegato 1 della L.R. 13/90.
106. Il posizionamento ed il dimensionamento dei sistemi di chiarificazione devono corrispondere a quanto previsto all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977.
107. Le fosse imhoff devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano.
108. Devono essere realizzati interventi manutentivi periodici atti a garantire l'efficienza degli impianti di trattamento.
109. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
110. I pozzetti di campionamento fiscali ubicati a monte dei relativi punti di scarico devono essere sempre agibili.



111. I pozzetti di campionamento fiscale posti a monte dello scarico S1 e S3 devono essere ubicati prima della miscelazione con le acque meteoriche.
112. Non devono comunque essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione allo scarico.
113. Deve essere notificata all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico, della tipologia delle acque reflue e delle caratteristiche del sistema di scarico descritto nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.
114. Gli scarichi civili dovranno essere collegati alla pubblica rete fognaria qualora siano canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/90, eliminando il sistema di trattamento.

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Come riportato nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche presentato dalla ditta il 16/04/2012 (n. prot. di ricevimento 31518 del 17/04/2012), il complesso è servito da un sistema fognario sottosuolo volto alla raccolta:

- delle acque meteoriche;
- delle acque di lavaggio delle superfici;
- delle acque provenienti dalla pensilina del distributore di gasolio;
- delle acque provenienti dalle coperture degli edifici;

Le acque di cui sopra vengono allontanate attraverso otto punti di emissione denominati S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ed S8. I primi quattro allontanano le acque direttamente nel Cavo Madonna, i punti di emissione S5, S6, S7 allontanano le acque in un fossato che affluisce nel Cavo Madonna, mentre il punto di emissione S8 allontana le acque nel Cavo Gavanna;

Il punto di emissione S1 si affaccia nel corpo recettore dopo aver raccolto le acque provenienti dalla copertura degli uffici unitamente a quelle degli scarichi dei servizi igienici degli uffici.

Il punto di emissione S2 si immette direttamente nel corpo recettore, raccogliendo le acque provenienti dal piazzale antistante gli uffici (settore C). Tali acque, prima di essere allontanate, vengono trattate in un pozzetto disoleatore per la separazione di oli, grassi e materiali inerti eventualmente presenti.

Il punto di emissione S3 si affaccia nel corpo recettore dopo aver raccolto le acque provenienti dalla copertura e dall'alloggio del titolare e quelle provenienti dai servizi igienici e degli spogliatoi.

Il punto di emissione S4 raccoglie le acque di gronda dell'area compresa tra i due capannoni più a Nord e le eventuali acque provenienti da due caditoie poste al di sotto delle coperture.

I punti di emissione S5 ed S6 raccolgono le acque di gronda dei due capannoni più ad ovest. Il punto di emissione S6 interessa anche una caditoia che, posta su una superficie coperta non raccoglie acque contaminate. Le condutture si congiungono al punto di emissione S7. Il punto di emissione S7 raccoglie le acque di piazzale dei settori B e B1 le quali vengono trattate nell'impianto di prima pioggia installato nella parte Nord dello stabilimento.

Le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sulle superfici scolanti dei settori D1 e D2 della nuova area parcheggio vengono trattate in un impianto di prima pioggia dotato di disoleatore e quindi scaricate nel Cavo Gavanna tramite il punto di scarico S8.

115. Gli interventi di adeguamento previsti per la nuova area parcheggio (settori D1 e D2) (Riferimento alla planimetria rete degli scarichi idrici e della rete di raccolta acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio – Tavola U1 Rev.4 – Gennaio 2016) dovranno essere realizzati secondo il cronoprogramma presentato dalla ditta in data 22/01/2016 (n. prot. di ricevimento 1646 del 22/01/2016), come aggiornato in ultimo con la comunicazione di modifica non sostanziale del 23/07/2018 (n. prot. di ricevimento 18297);



116. Nell'ambito della realizzazione delle opere di adeguamento per la nuova area a parcheggio deve essere anche prevista un'adeguata delimitazione dei punti d'accesso all'area medesima rispetto al sedime stradale, ad esempio con l'utilizzo di una siepe come già previsto nel progetto inizialmente approvato;
117. **Entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi di adeguamento** (settori D1 e D2) di cui alla prescrizione precedente la ditta dovrà trasmettere, a Provincia, ARPA e Comune, apposita comunicazione di fine lavori;
118. E' fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali spandimenti (ad es. sabbia, segatura...);
119. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i.;
120. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

121. Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
 - a) Ove l'autorità competente lo ritenga necessario in esito all'esame della verifica preliminare trasmessa dal Gestore il 09/10/2015 (n. prot. di ricevimento 34485) ai sensi dell'Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Vercelli una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data della relativa richiesta;
 - b) a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
 - c) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
 - d) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere opportunamente ripristinato: a tal fine, **entro 6 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento**, la Ditta dovrà trasmettere, ai fini della sua approvazione, ad ARPA e Provincia un piano di dismissione dello stabilimento che descriva gli interventi necessari al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;
 - e) L'attuazione del piano di dismissione di cui al punto d), una volta approvato, deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo.



A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Palazzolo ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con D.C.C. n. 6 del 26/02/2007. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, l'installazione si colloca in Classe IV (aree di intensa attività umana), mentre le aree circostanti sono classificate in parte in classe III. I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
III	60	50	55	45
IV	65	55	60	50

122. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
123. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, il Gestore deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
124. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".



A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce quanto è stato elaborato da ARPA e Provincia in sede di valutazione ed approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta Vescovo Romano & C. s.n.c. in data 31/08/2009 (n. prot. di ricevimento 62507 del 31/08/2009) e successivamente modificato nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale dell'A.I.A. in data 16/04/2012 (n. prot. di ricevimento 31518 del 17/04/2012) e 16/10/2012 (n. prot. di ricevimento 85819 del 16/10/2012).

Il Piano è stato ritenuto nel complesso esaustivo, ed è stato integrato con le prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

Viene quindi ora aggiornato alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 46/2014 e dalla relazione di secondo controllo integrato ARPA n. 33849 del 28/04/2015.

Ancora il Piano di Monitoraggio è stato completato definendo la modalità e la frequenza dei controlli programmati, di cui all'art. 29-decies, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 5.1 della ditta Vescovo Romano & C. s.n.c., con stabilimento produttivo sito nel Comune di Palazzolo V.se, via Cerretta n. 30, CAP 13040.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.



2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.
5. Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e/o calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissione previsti, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, secondo quanto richiesto di seguito nel presente Piano.
8. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a. punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
 - b. area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - c. pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
 - d. pozzi utilizzati nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

9. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi	Valutazione reporting
Consumi					
Materie prime (tab. 1.1)	n.a.		Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Controllo radiometrico (tab. 1.2)	n.a.		Frequenza da SSPC		
Risorse idriche (tab. 1.3)	annuale	Annuale	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	mensile	Annuale	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Combustibili (tab. 1.5)	Ad ogni rifornimento	Annuale (dati mensili)	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Aria					
Misure periodiche (tab. 1.6.1)	n.a.		Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Acqua	n.a.				
Misure periodiche (tab. 1.7.1 e 1.7.2)	n.a.		Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Rumore					
Misure periodiche rumore sorgenti	in caso di modifiche impiantistiche	in caso di modifiche impiantistiche	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Rifiuti					
Misure periodiche rifiuti in ingresso e prodotti (tab. 1.9.1 e 1.9.2)	Ad ogni carico/scarico	Annuale (dati mensili)	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Acque sotterranee					
Misure periodiche (tab. 1.9.1)	annuale	annuale	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Parametri di processo (tab. 2.1)	settimanale	-	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati
Indicatori di performance (tab. 3.1)	annuale	annuale	Frequenza da SSPC		In occasione dei controlli integrati



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime (NON APPLICABILE)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1.2 Controllo radiometrico (NON APPLICABILE)

Materiale controllato	Modalità di controllo e procedure di risposta alle emergenze	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, raffreddamento, caldaia, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pozzo	Servizi igienici e uffici	Civile	Stima annuale	m ³ /anno	Registrazione su modello conforme norme UNI-EN-ISO 14001
Acque di prima pioggia derivante da pluviale	Autolavaggio	Industriale	Stima annuale	m ³ /anno	

1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia prodotta da Fotovoltaico	Elettrica	Tutto l'impianto		kWh	mensile	Registro cartaceo e/o informatico
Energia consumata	Elettrica	Tutto l'impianto	Consumo	kWh	mensile	Registrazione su modello conforme norme UNI-EN-ISO 14001
Energia consumata	Termica	Riscaldamento	Consumo	m ³	mensile	

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad *audit* sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma *audit*. L'*audit* avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di *audit* dovrà essere inviato in forma scritta e/o elettronica all'Autorità Competente entro i tre mesi successivi allo scadere del terzo anno.

Tale *audit* non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale *audit* energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.



1.5 CONSUMO COMBUSTIBILI (n.a.)

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

1.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA (NON APPLICABILE)

1.6.1 Inquinanti monitorati (Non Applicabile)

1.6.2 Sistemi di trattamento fumi (Non Applicabile)

1.6.3 Emissioni diffuse e fuggitive (Non Applicabile)

1.7 EMISSIONI IN ACQUA

1.7.1 Inquinanti monitorati

Punto emissione	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1 ed S3 (a valle delle fosse Imhoff)	pH			Vedi tabella A	Annuale	Certificato di analisi del laboratorio esterno
	Temperatura					
	Colore					
	Odore					
	Materiali grossolani	mg/l				
	Solidi sospesi totali	mg/l				
	Materiali sedimentabili	mg/l				
	COD	mgO ₂ /l				
	BOD ₅	mgO ₂ /l				
	Fosforo totale	mg/l				
	N ammoniacale	mg/l				
Tensioattivi	mg/l					
S7 ed S8	Solidi sospesi totali	mg/l				
	Conducibilità					
	pH					
	Idrocarburi totali	mg/l				
	Tensioattivi	mg/l				

1.8 RUMORE

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento.



1.9 Rifiuti

1.9.1 Controllo rifiuti in ingresso (*)

ATTIVITA'	Rifiuti in ingresso (Codice CER)	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Cfr allegati al Piano: scheda C.2.2 punto 1; scheda C.3 punti 2 e 3; scheda D punti 5 e 6	Tabella A2, suballegato A2, allegato A dell'AIA	ton	Cfr allegati al Piano: scheda C.2.2 punto 1; scheda C.3 punti 2 e 3;	ad ogni carico/scarico	Registrazione su modello conforme norme UNI-EN-ISO 14001

1.9.2 Controllo rifiuti prodotti (*)

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Cfr allegati al Piano: scheda C.2.2 punto 1; scheda C.3 punti 1 e 2;	130205* (scarti di olio minerale, non clorurati)	ton	R13	Cfr allegati al Piano: scheda C.2.2 punto 1; scheda C.3 punti 1 e 2;	giornaliero	Registrazione su modello conforme norme UNI-EN-ISO 14001
	150110* (imballaggi contenenti sost. pericolose)					
	160115 (liquidi antigelo)					
	160107* (filtri dell'olio)					
	160216 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso)					
	170405 (ferro e acciaio)					
	191201 (carta e cartone)					

(*) **N.B.:** per quanto riguarda il riepilogo dei dati di gestione rifiuti la ditta dovrà predisporre una tabella riportante per singolo CER i seguenti dati: rifiuti in ingresso (IN), rifiuti in uscita (OUT), rifiuti sottoposti ad operazioni di trattamento (TT) quali cernita, pressatura, ecc., rifiuti totali prodotti derivanti dalle operazioni di trattamento (P_i) e comprensivi dei rifiuti prodotti dall'attività interna (P_i) e rifiuti in ingresso di provenienza extraregionale (FR, che sono inclusi nel valore IN). Tale tabella dovrà essere trasmessa annualmente con il report di cui al capitolo 5 del presente piano.

1.9.3 Controllo MPS prodotte

Attività	MPS	U.M.	Utilizzo	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Sarà cura dell'azienda nel report annuale di rendicontare i quantitativi di rifiuti e di materie prime secondarie prodotte.



1.10 SUOLO

1.10.1 Acque sotterranee

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pmonte, P1valle, P2valle, riferimento planimetria U – Marzo 2012 (allegata all'istanza di modifica sostanziale del 16/04/2012)	pH Conducibilità	Tabella A	annuale	Certificato di analisi del laboratorio esterno
	NO ₂ NO ₃ SO ₄ NH ₄ ⁺	Tabella A		
Pmonte, P1valle, P2valle, riferimento planimetria U – Marzo 2012 (allegata all'istanza di modifica sostanziale del 16/04/2012)	Al As Cd Cr Cr VI Fe Hg Ni Pb Cu Se Mn Zn	Tabella A, su campione filtrato	annuale	Certificato di analisi del laboratorio esterno
	Idrocarburi tot. (come n-esano) Fenoli tot. Tetracloroetilene Tricloroetilene, 1,1 dicloroetano Metilterbutiletere Benzo[g,h,i]perilene naftalene	Tabella A		

TABELLA A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (*)

Parametro	Metodo di determinazione
pH	APAT-IRSA CNR 2060 Man29 2003
Colore	APAT-IRSA/CNR 2020B Man 29 2003
Materiali in sospensione	APAT-IRSA/CNR 2090B Man 29 2003
BOD5	APHA Standard Methods 5210D, ED. 21 st , 2005
COD	ISO 15705:2002
Ammonio	APAT-IRSA CNR 2003
Azoto nitrico	APAT-IRSA/CNR 4040 Man 29 2003
Azoto nitroso	APAT-IRSA/CNR 4050 Man 29 2003
Fosforo Totale	APAT-IRSA/CNR 4110/A2
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA/CNR 5170 Man 29 2003
Tensioattivi non ionici (TAS)	APAT-IRSA CNR 5180 Man 29 2003
Tensioattivi cationici	Metodo non normato da Analyst, August 1979, vol. 104, p. 750
Tensioattivi totali	Calcolo
Conduttività	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 2510; APAT-IRSA CNR 2003



Parametro	Metodo di determinazione
Fenoli	APAT-IRSA/CNR 5070A1 Man 29 2003
Idrocarburi totali (come n-esano)	APAT-IRSA/CNR 5160 B Man 29 2003
Solfato	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003
Alluminio	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8-1 Rev. 1996)
Arsenico	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp. EPA 200.8-1 Rev. 1996)
Cadmio	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Cromo totale	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Cromo esavalente	APAT-IRSA/CNR 3150C Man 29 2003
Ferro	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp. APHA Standard Methods 3111B/2005)
Manganese	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Nichel	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Mercurio	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003 opp. EPA 200.8 Rev. 1996
Piombo	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Rame	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Selenio	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Zinco	APAT-IRSA/CNR 3010/A Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)
Tetracloroetilene	APAT IRSA/CNR 5150 Man 29 2003
Tricloroetilene	APAT IRSA/CNR 5150 Man 29 2003
Metiliterbutilene	APAT-IRSA/CNR 5140 Man 29 2003
Dicloroetano	APAT IRSA/CNR 5150 Man 29 2003
Naftalene	APAT IRSA/CNR 5080 Man 29 2003
Benzo[g,h,i]perilene	APAT IRSA/CNR 5080 Man 29 2003

(*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo



2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

2.1 SISTEMI DI CONTROLLO DELLE FASI CRITICHE DEL PROCESSO

Fase di lavorazione	Macchina	Parametri e frequenze			Modalità di registrazione dei controlli effettuati
MISURAZIONE E CONTROLLO DEI PARAMETRI OPERATIVI					
		Parametri	Frequenza autocontrollo	Modalità di controllo	

2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI MACCHINARI

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Con riferimento alla tabella 2.2, la ditta dovrà tenere un registro delle manutenzioni programmate e straordinarie effettuate nell'ambito del trattamento delle acque reflue. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo ed allegato al report annuale di cui al capitolo 5 del presente piano.

2.3 AREE DI STOCCAGGIO (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoi / cisterne	Prova di tenuta	Annuale	Verbale di intervento rilasciato da ditta specializzata	visivo	sett.	in caso di anomalia Registrazione su modello conforme norme UNI-EN-ISO 14001	visivo	giornaliero	in caso di anomalia Registrazione su modello conforme norme UNI-EN-ISO 14001

La tabella 2.3 individua le aree di stoccaggio ritenute maggiormente critiche ai fini della presente attività IPPC; tali aree sono state desunte dal registro completo delle manutenzioni programmate che annualmente l'azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda. Nel report annuale i serbatoi /cisterne dovranno essere identificati con apposito codice su planimetria.

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplicare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

Nel report (di cui al cap. 5) che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di



merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

3.1 MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo
Rapporto di recupero materiali	Indica la percentuale di rifiuti inviati a recupero o MPS sul totale di rifiuti in ingresso	ton%	M	Annuale
Consumo idrico del sito	Indica la parte del fabbisogno idrico per ora lavorata	mc/h	S	Annuale
Consumo Energia elettrica	Considerando i consumi globali dell'impianto per unità di rifiuti costituiti da plastica e carta in ingresso, l'indicatore permette di confrontare i dati annuali per costruire un trend di andamento	MWh/t	M	Annuale
Bilancio materiali plastici	Indica la % di materiale plastico recuperabile sul totale immesso di rifiuti costituiti da plastica	%	C	Annuale
Bilancio materiali carta	Indica la % di materiale carta recuperabile sul totale immesso di rifiuti costituiti da carta e cartone	%	C	Annuale

*M, S, C = Misura, Stima, Calcolo



4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 SOGGETTI CHE HANNO COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto		Mauro Vescovo
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo integrato in esercizio	Tutte le componenti ambientali	frequenza stabilita da sistema SSPC
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	Verifica dati annuali in occasione dei controlli integrati	

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente



Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione cartacea e su supporto informatico dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

Per ogni indicatore ambientale, dovrà essere riportato, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati. Tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 11 c. 2 del D.Lgs. 59/05. Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

5.3 Audit Energetico

Si tratta di un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o **audit energetico** si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

L'Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:

- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
- Sopralluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
- Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:



- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi.

5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽³⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:**
 - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽⁴⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

⁽³⁾ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

⁽⁴⁾ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.